

Risposte ai quesiti

Oggetto: Bando di gara n. 02/15 - Lavori di completamento del IV Sporgente e della Darsena Ovest del IV Sporgente, con annessa rete impiantistica, e sistemazioni ambientali e paesaggistiche della Vasca di Colmata – TARANTO. CIG 6343647F18 – CUP D11E05000000008.

Quesiti posti a questo Soggetto aggiudicatore

- **Quesito n. 1**

Con riguardo all'avviso di indizione a licitazione privata dell'affidamento in oggetto indicato, pubblicato sulla GU, 5° serie Speciale n. 93/2015 del 10-8-2015, si chiede il seguente chiarimento.

Considerato che la categoria prevalente indicata nell'avviso pubblicato, "OS1", è definita dal D.p.r. n. 207/2010 e ss.mm.ii. "a qualificazione non obbligatoria", si chiede se i requisiti di qualificazione della stessa richiesti nella procedura di gara, vista la natura dei lavori, siano surrogabili dalle Categorie OG3, OG6 e OG7, che riguardano anche lavorazioni affini (rilevati e movimenti di materie), per classifiche adeguate e pertanto se sia consentita la partecipazione anche ad imprese qualificate per iscrizione alla categoria OG3/OG6/OG7 per classifica Illimitata (valore atto a coprire l'intero appalto).

Risposta al Quesito n. 1

Per qualificarsi a una gara di lavori pubblici occorre qualificarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, che recita:

"1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010: **"Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento"**.

Pertanto, il possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente della gara d'appalto in oggetto non può essere surrogato dal possesso di requisiti di qualificazione nelle categorie scorporabili, neppure se di importi compatibili con il valore complessivo dell'appalto.

Per mera completezza, si fa rilevare che la distinzione tra categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie di lavorazioni a qualificazione non obbligatoria è stata soppressa (si veda l'articolo 12, comma 3 del DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n.47, in Gazz. Uff. 28 marzo 2014 n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 2014, n. 80 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015).

- **Quesito n. 2**

In merito alla gara in oggetto, Vi chiediamo come possiamo visionare o avere una copia di tutta la documentazione tecnica.

Risposta al Quesito n. 2

La procedura in oggetto è una procedura ristretta, come previsto nel bando di gara al punto IV.1.1. Pertanto, la documentazione tecnica sarà disponibile, presso i punti di contatto indicati nel bando di gara al punto I.1, per le imprese e per i raggruppamenti temporanei d'impresa che si saranno previamente qualificati.

- **Quesito n. 3**

Con la presente si richiede il seguente chiarimento con riferimento al bando indicato in oggetto:

- nel caso in cui ci si volesse associare con una società albanese, è possibile?
- nel caso di risposta affermativa, non avendo la stessa un certificato SOA, come potrebbe dimostrare i requisiti di carattere economico e tecnico?
- è possibile utilizzare i medesimi allegati di gara anche per tale impresa o è necessario integrarli con ulteriore documentazione?

Risposta al Quesito n. 3

1. E' possibile associarsi a una società albanese per la partecipazione alla gara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 dello "Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part".

2. I requisiti di qualificazione della società albanese per la partecipazione alla gara devono essere dimostrati secondo quanto previsto e disciplinato nell'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

3. E' possibile utilizzare i medesimi modelli di dichiarazione allegati al bando di gara, se compatibili con le dichiarazioni che devono essere rese dall'impresa albanese ai fini della qualificazione alla gara. E' altresì possibile integrare i modelli allegati al bando di gara con altre o diverse dichiarazioni.

- **Quesito n. 4**

Con riferimento alla gara in oggetto si richiede se sia sufficiente il possesso del certificato ISO 9001 o se occorra essere certificati anche ISO 14001.

Risposta al Quesito n. 4

Al punto III.2.3 del Bando di Gara si richiede espressamente il possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS.

- **Quesito n. 5**

L'importo complessivo riportato nel bando d'appalto ammonta ad € 20.031.221,58, distinto in € 19.213.144,55 per lavori (importo soggetto a ribasso) e oneri per la sicurezza € 818.077,00 (importo non soggetto a ribasso).

La suddivisione degli importi distinta per categorie, riportata nella tabella alla pagina 2 del bando, porta ad un totale complessivo di € 19.909.751,02, per cui sussiste una differenza di € 696.606,47, derivante dalla differenza tra € 19.909.751,02 e € 19.213.144,55.

Dovendo i due importi collimare in esatto, si chiede cortesemente che sia precisata l'origine di tale differenza che si riscontra.

Risposta al Quesito n. 5

L'importo complessivo dell'appalto è quello indicato nel punto II.2.1 del Bando di Gara ossia l'importo di euro 20.031.221,58, IVA esclusa.

La somma dei singoli importi delle categorie indicate nella Tabella sottostante, comprensivi degli oneri per la sicurezza, è inferiore all'importo complessivo dell'appalto perché nella Tabella non sono state indicate le tre ulteriori categorie delle quali si compone il lavoro che sono singolarmente di importo inferiore a 150.000,00 euro.

- **Quesito n. 6**

Nel caso di RTI, il possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS, è richiesta a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento?

Risposta al Quesito n. 6

Il possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS è richiesto al concorrente.

La richiesta del possesso del predetto requisito è fatta in adempimento della Determina Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 24.09.2012, n. DVA-2012-0022847, che ha previsto espressamente di dover *"acquisire la certificazione ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere"*.

- **Quesito n. 7**

In merito al possesso del certificato ISO 14001 si chiede se tale requisito possa essere soddisfatto dalla sola Impresa Capogruppo, o se invece debba essere posseduto anche dalle Imprese Mandanti che partecipano all'ATI al fine della partecipazione alla suddetta procedura.

Risposta al Quesito n. 7

Il possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS è richiesto al concorrente.

La richiesta del possesso del predetto requisito è fatta in adempimento della Determina Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 24.09.2012, n. DVA-2012-0022847, che ha previsto espressamente di dover "*acquisire la certificazione ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere*".

- **Quesito n. 8**

In caso di ATI (interpretata come concorrente) costituita da due imprese è sufficiente che la certificazione ISO 14001 sia posseduta esclusivamente dalla mandante (che comunque rappresenta il concorrente)? oppure dev'essere posseduta in via esclusiva solo dalla mandataria?

Risposta al Quesito n. 8

Il possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS è richiesto al concorrente.

La richiesta del possesso del predetto requisito è fatta in adempimento della Determina Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 24.09.2012, n. DVA-2012-0022847, che ha previsto espressamente di dover "*acquisire la certificazione ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere*".

- **Quesito n. 9**

Con la presente sono a richiedere informazioni sulla procedura in oggetto. In particolare devo considerarla una manifestazione di interesse, perchè nell'oggetto si scrive procedura ristretta? Dove posso recuperare gli elaborati di progetto? Se dovessi partecipare come rete di imprese posso modificare l'istanza?

Risposta al Quesito n. 9

La procedura in oggetto è una procedura ristretta, come previsto nel bando di gara al punto IV.1.1.

La documentazione tecnica sarà disponibile presso i punti di contatto indicati nel bando di gara al punto I.1 per le imprese e le loro aggregazioni che si saranno previamente qualificate.

L'istanza di partecipazione può essere integrata in caso di richiesta di partecipazione da parte di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. n. 163/2006.

- **Quesito n. 10**

Premesso che la categoria prevalente indicata nel bandi di gara (OS 1 - Lavori in terra) è, secondo codice appalti e suo regolamento, una categoria a qualificazione NON OBBLIGATORIA (le opere ricadenti nella stessa possono essere eseguite anche senza il possesso della specifica categoria di attestazione ma ricondotte alla categoria generale eventualmente individuata dalla stazione appaltante), si chiede:

A QUALE CATEGORIA DI OPERA GENERALE SI DEVE RICONDURRE LA CATEGORIA OS 1? FRA QUELLE INDIVIDUATE DAL BANDO DI GARA STESSO?

Risposta al Quesito n. 10

Per qualificarsi a una gara di lavori pubblici occorre qualificarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 92, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, che recita:

"1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente".

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010: "Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento".

Pertanto, il possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente della gara d'appalto in oggetto non può essere surrogato dal possesso di requisiti di qualificazione nelle categorie scorporabili, neppure se di importi compatibili con il valore complessivo dell'appalto.

Per mera completezza, si fa rilevare che la distinzione tra categorie di lavorazioni a qualificazione obbligatoria e categorie di lavorazioni a qualificazione non obbligatoria è stata soppressa (si veda l'articolo 12, comma 3 del DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47, in Gazz. Uff. 28 marzo 2014 n. 73, convertito con modificazioni in Legge 23 maggio 2014, n. 80 - Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015).

- **Quesito n. 11**

Siamo intenzionati a partecipare alla gara di cui in oggetto, in qualità di soggetto cooptato di un RTI, dove sia l'impresa Capogruppo che l'impresa Mandante (il concorrente), sono in possesso della certificazione ISO 14000:2004.

Pertanto, in considerazione che tale soggetto, non può acquistare lo status di concorrente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto e non può rivestire la posizione di offerente, prima, e di contraente, poi, e pertanto non può prestare garanzie né subappaltare o affidare a terzi una quota dei lavori da eseguire (in tal senso, TAR Lazio 12288 /2014; Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2013 n. 4278 e 10 settembre 2012 n. 4772; TAR

Lombardia, Sez. I, 14 febbraio 2014 n. 475), può essere esentato dal possesso obbligatorio della ISO 14000?

Risposta al Quesito n. 11

Si.

• **Quesito n. 12**

Nel bando di gara sono indicate le categorie OS24 e OS26 scorporabili e subappaltabili al 100%. Non essendo la sottoscritta Impresa in possesso delle relative qualificazioni intende assorbire i relativi importi nella categoria prevalente.

Si chiede se sia necessario indicare i nominativi delle Ditte alle quali si subappalteranno dette categorie di lavoro già nelle fase di prequalifica oppure in sede di offerta.

Risposta al Quesito n. 12

Per la OS24, è fortemente consigliata l'indicazione del subappaltatore, dato l'orientamento della magistratura amministrativa circa l'indicazione nominativa del subappaltatore in caso di subappalto necessario.

Dal momento che la procedura di gara si trova ora in fase di qualificazione, è in questa fase e non in quella della presentazione delle offerte che viene effettuata la verifica della sussistenza di tutti i requisiti di qualificazione e di esecuzione.

• **Quesito n. 13**

Si richiede, al fine di costituire un Raggruppamento di Imprese, di indicare gli importi relativi ad ogni categoria di lavorazione poiché dalla sommatoria degli stessi, così come quantizzati nel bando di gara, si rileva una differenza negativa di € 121.470,58. Il bando di gara al punto II.2.1. riporta il Totale dell'appalto pari ad € 20.031.221,58 mentre la sommatoria degli importi individuati nella tabella allo stesso punto del bando di gara risulta di € 19.909.751,00. A quale categoria si computa la differenza?

Risposta al Quesito n. 13

L'importo complessivo dell'appalto è quello indicato nel punto II.2.1 del Bando di Gara ossia l'importo di euro 20.031.221,58, IVA esclusa.

La somma dei singoli importi delle categorie indicate nella Tabella sottostante è inferiore all'importo complessivo dell'appalto perché nella Tabella non sono state indicate le tre ulteriori categorie delle quali si compone il lavoro, che sono singolarmente di importo inferiore a 150.000,00 e che vanno imputate alla prevalente.

- **Quesito n. 14**

La presente per comunicare che la somma delle categorie di lavori della gara di cui in oggetto risulta € 19.909.751,02 quindi non corrisponde né all'importo complessivo e neppure all'importo al netto degli oneri.

Volendo partecipare in ATI ci serve l'importo esatto per calcolare le quote.

Risposta al Quesito n. 14

L'importo complessivo dell'appalto è quello indicato nel punto II.2.1 del Bando di Gara ossia l'importo di euro 20.031.221,58, IVA esclusa.

La somma dei singoli importi delle categorie indicate nella Tabella sottostante è inferiore all'importo complessivo dell'appalto perché nella Tabella non sono state indicate le tre ulteriori categorie delle quali si compone il lavoro, che sono singolarmente di importo inferiore a 150.000,00.